

**REPUBBLICA ITALIANA**



**Regione Siciliana**

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,  
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2022**

**Sottomisura 19.3**

**“Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del  
gruppo di azione locale”**

**Bando revisionato**

**(già approvato con i D.D.G. n. 1786 del 29/04/2022 e D.D.G. n.  
2520 del 20/06/2022)**

**Sommario**

1.	<u>Finalità e risorse.....</u>	<u>4</u>
1.1.	<u>Finalità e obiettivi.....</u>	<u>4</u>
1.2.	<u>Dotazione finanziaria.....</u>	<u>4</u>
1.3.	<u>Durata e termini di realizzazione dell'intervento.....</u>	<u>4</u>
1.4.	<u>Forma e intensità del sostegno.....</u>	<u>4</u>
1.5.	<u>Ambito d'intervento.....</u>	<u>5</u>
1.6.	<u>Definizioni specifiche del bando.....</u>	<u>5</u>
2.	<u>Localizzazione.....</u>	<u>6</u>
3.	<u>Massimali d'investimento.....</u>	<u>6</u>
4.	<u>Struttura ed organizzazione del GAL Capofila dei progetti di cooperazione</u>	<u>6</u>
5.	<u>Beneficiari e requisiti di ammissibilità.....</u>	<u>7</u>
5.1	<u>Beneficiari.....</u>	<u>7</u>
5.2	<u>Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità.....</u>	<u>7</u>
6.	<u>Accordo di cooperazione.....</u>	<u>9</u>
7.	<u>Scheda di progetto.....</u>	<u>10</u>
8.	<u>Interventi e spese ammissibili.....</u>	<u>10</u>
8.1	<u>Interventi ammissibili: Azioni comuni.....</u>	<u>10</u>
8.2	<u>Interventi ammissibili: Azioni locali.....</u>	<u>11</u>
8.3	<u>Spese ammissibili.....</u>	<u>11</u>
8.4	<u>Spese non ammissibili.....</u>	<u>13</u>
8.5	<u>Spese generali.....</u>	<u>13</u>
9.	<u>Complementarietà.....</u>	<u>14</u>
10.	<u>Procedura di attivazione e presentazione della domanda di sostegno.....</u>	<u>14</u>
10.1	<u>Indicazioni generali sulla procedura adottata.....</u>	<u>14</u>
10.2	<u>Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno.....</u>	<u>14</u>
11.	<u>Documentazione.....</u>	<u>14</u>
11.1	<u>Altra documentazione.....</u>	<u>15</u>
12.	<u>Domanda di pagamento.....</u>	<u>16</u>
12.1	<u>Anticipazione.....</u>	<u>16</u>
12.2	<u>SAL.....</u>	<u>16</u>
12.3	<u>Saldo.....</u>	<u>17</u>
13.	<u>Criteria di valutazione e attribuzione dei punteggi.....</u>	<u>17</u>
14.	<u>Impegni ed obblighi del beneficiario.....</u>	<u>20</u>

<u>15. Disposizioni finali.....</u>	<u>20</u>
<u>16. Allegati.....</u>	<u>21</u>
<u>17. Riferimenti Normativi.....</u>	<u>21</u>

## 1. Finalità e risorse

### 1.1. *Finalità e obiettivi*

La Sottomisura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale” è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana PSR Sicilia 2014-2022, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2021) 8530 del 19/11/2021.

Essa finanzia progetti di cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale, ed in particolare, progetti in grado di:

1. rafforzare le strategie dei GAL, attuate attraverso i Piani di Azione Locale, con l’obiettivo di elaborare e attuare progetti di cooperazione che prevedano azioni comuni di offerte di servizi, nonché percorsi di incontro, sinergie, confronto e scambio di esperienze tra i diversi territori rurali, in grado di costruire un valore aggiunto per i prodotti locali;
2. migliorare la qualità della vita della popolazione rurale, la competitività delle imprese, valorizzare le risorse naturali e culturali, utilizzare nuovi know-how e nuove tecnologie;
3. migliorare le relazioni fra territori e il potenziale progettuale e relazionale dei GAL, valorizzando lo scambio di esperienze tra attori pubblici e privati dei territori e favorendo la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali;
4. valorizzare le esperienze di sviluppo e gestione del territorio rurale e delle risorse endogene, diffondere buone prassi (trasferibilità), nonché costituire relazioni durature di cooperazione tra i territori attraverso la messa a sistema delle risorse afferenti ai diversi territori di riferimento.

I contenuti del presente documento disciplinano gli aspetti specifici della Sottomisura 19.3 e, per quanto non espressamente previsto nello stesso, si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non

connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022” approvate con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021.

#### *1.1. Dotazione finanziaria*

La dotazione finanziaria del presente Bando è pari ad € 3.500.000,00, di cui euro 2.117.500,00 di quota FEASR.

#### *1.2. Durata e termini di realizzazione dell'intervento*

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato in 24 mesi, salvo proroghe come disciplinate dall'art. 7.2 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022” approvate con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021.

Il suddetto tempo massimo decorre dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno adottato dal competente Ufficio Regionale.

#### *1.3. Forma e intensità del sostegno*

L'ammontare del contributo è pari al 100% della spesa ammessa.

#### *1.4. Ambito d'intervento*

I territori rurali soffrono della scarsa capacità di aggregazione da parte del sistema produttivo in termini di dimensione ridotta delle imprese, sottocapitalizzazione e scarsa propensione alla cooperazione. Da ciò scaturisce l'esigenza e l'opportunità di favorire la cooperazione sia locale, che nazionale e transnazionale, anche al fine di sostenere la promozione di progetti di innovazione che esaltino il territorio, le risorse endogene e che supportino la definizione di nuovi modelli organizzativi, nuove produzioni e nuove offerte di servizi. A tal scopo, una forte opportunità è rappresentata dalla crescita di reti di cooperazione transnazionale ed interterritoriale, finalizzate allo sviluppo dei contesti locali con approccio partecipativo, prevedendo azioni comuni di offerte di servizi, nonché percorsi di incontro, sinergie, confronto e scambio di esperienze tra i diversi territori rurali, costruendo un valore aggiunto per i prodotti locali, migliorando la qualità della vita della popolazione e la competitività delle imprese, valorizzando le risorse naturali e culturali, utilizzando nuovi know-how e nuove tecnologie. La sottomisura prevede quindi la costruzione di partenariati tra territori per intraprendere progetti congiunti di cooperazione interterritoriale o transnazionale che, tramite la realizzazione di un'azione comune concreta, possano apportare un reale valore aggiunto ai territori interessati. In particolare, il valore aggiunto generato dall'azione di cooperazione, nel contesto degli obiettivi di intervento collegati all'approccio CLLD, potrà essere ricondotto:

- al raggiungimento di una maggiore massa critica, poiché i benefici complessivi sono di gran lunga superiori alla somma dei risultati individuali. La condivisione di risorse e competenze potrà generare infatti economie di scala e sinergie utili per il conseguimento degli obiettivi del progetto;

- all'individuazione di nuovi partner commerciali e posizionamenti su nuovi mercati che possono contribuire alla promozione dei prodotti locali e della relativa zona di origine, nonché migliorare un prodotto o un processo;
- alla creazione di lavoro e alla possibilità di promuovere l'innovazione attraverso nuove competenze, nuove visioni e nuove dimensioni consentendo di ampliare gli orizzonti commerciali e incoraggiare le imprese e le organizzazioni ad adottare approcci operativi più avanzati con benefici socioeconomici per le aree rurali;
- al rafforzamento dell'identità territoriale che aiuta le persone a riscoprire la propria terra e la propria storia favorendo un comportamento attivo degli attori locali nello sviluppo del proprio territorio;
- alla capacità di dare origine a comportamenti, competenze, reti e relazioni più ampie che consentono ai territori locali di uscire dalla loro condizione d'isolamento migliorando, di conseguenza, la visibilità esterna del territorio.

#### ***1.1. Definizioni specifiche del bando***

**Cooperazione interterritoriale:** cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro.

**Cooperazione transnazionale:** cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di Paesi Terzi.

**Azioni comuni:** azioni attuate con il contributo dei vari partner e riguardanti i diversi territori coinvolti, con il fine di raggiungere la massa critica necessaria a garantirne vitalità e durata nel tempo.

**Azioni locali:** azioni attuate in maniera differenziata dai GAL coinvolti nei rispettivi territori per rafforzare l'efficacia dell'azione comune e massimizzarne gli impatti a livello locale.

**Partner effettivi:** coloro che partecipano alla realizzazione delle attività del progetto, gestiscono il budget ed essi assegnato dal piano finanziario e rispettano gli obblighi previsti a livello dei rispettivi PSR nel caso di GAL LEADER, degli altri programmi operativi di riferimento nel caso di GAL no LEADER e di eventuali altri programmi e/o strumenti finanziari nel caso di partner no GAL.

**Partner associati:** quando, in funzione di specifiche esigenze, partecipano alla realizzazione del progetto di cooperazione soggetti diversi da quelli citati (es. Università, centri di ricerca, associazioni, Enti locali). I partner associati non dispongono di finanziamenti FEASR, ma possono apportare risorse finanziarie proprie o in natura (*contributi in-kind*)

### 1. Localizzazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato da tutti i territori interessati dal progetto di cooperazione, territori LEADER e territori NO LEADER. In quest'ultimo caso le spese relative alla cooperazione con un Paese Terzo, pur se non sostenute nell'area LEADER, sono ritenute ammissibili qualora siano riconducibili alla zona LEADER. Si considerano aree "Extra UE" le aree che non partecipano alle politiche dell'Ue e quindi al LEADER; sono considerate aree NO LEADER quelle aree che, pur appartenendo ad uno Stato membro, non aderiscono al LEADER.

### 2. Massimali d'investimento

La dimensione finanziaria massima dell'investimento complessivo ammesso a finanziamento per ciascuna iniziativa nell'ambito della presente sottomisura non potrà essere inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila) e non potrà eccedere € 3.000.000,00 (tremilioni).

### 3. Struttura ed organizzazione del GAL Capofila dei progetti di cooperazione

La struttura organizzativa del GAL Capofila deve essere descritta nell'accordo di cooperazione e nel fascicolo di progetto di cooperazione, e può prevedere la costituzione di un Ufficio di Cooperazione così composto:

- a. Responsabile del Progetto di Cooperazione (RPC): selezionato e incaricato dal GAL Capofila, che svolga funzioni di coordinamento di progetto;
- b. Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF): selezionato e incaricato dal GAL Capofila, che sia responsabile della corretta e regolare applicazione delle procedure e del controllo della spesa;
- c. Struttura di segreteria tecnico-amministrativa: composta da almeno 1 risorsa.

In considerazione della tipologia di impegno richiesto, il GAL Capofila dovrà prevedere per la figura del RPC un compenso massimo onnicomprensivo pari a € 30.000,00 (trentamila/00) all'anno. Per ciascun collaboratore, ivi compreso il RAF, il compenso massimo onnicomprensivo non potrà superare € 25.000,00 (venticinquemila/00) all'anno. È escluso dai suddetti massimali il rimborso delle spese vive inequivocabilmente imputabili ad attività previste nel Progetto di Cooperazione.

Il personale deve essere selezionato dal GAL Capofila mediante procedura di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente. Almeno uno dei componenti della commissione di selezione dovrà essere nominato dai GAL Partner. Il GAL Capofila contrattualizzerà il personale selezionato, comunicando ufficialmente i loro

nominativi e ruoli a tutti i GAL Partner, o mediante manifestazione d'interesse da parte del personale già contrattualizzato dai GAL, nel rispetto dei massimali di compenso e di giornate/uomo.

L'attività di RPC, di RAF e di componente della struttura tecnico-amministrativa del GAL Capofila è incompatibile con qualsiasi attività che possa comportare conflitto di interessi con tali funzioni. Il personale già contrattualizzato dai GAL per l'attuazione del RPC, il RAF e i componenti della struttura tecnico-amministrativa del progetto di cooperazione del GAL Capofila devono assicurare la propria presenza in modo adeguato allo svolgimento delle proprie mansioni specifiche. I candidati al ruolo di RPC, di RAF e di componente della struttura tecnico-amministrativa del GAL Capofila dovranno sottoscrivere una dichiarazione nella quale siano specificati i propri rapporti di lavoro in essere.

Sui progetti di cooperazione non è ammissibile l'affidamento di incarichi diretti in qualità di consulenti o di tecnici ai Soci/Partner del GAL Capofila e dei GAL Partner, ai coniugi, ai parenti e affini entro il quarto grado e alle persone aventi con i GAL stessi un rapporto di lavoro. Non è ammissibile, altresì, la stipula di contratti per affitto locali e attrezzature o quant'altro con Soci/Partner componenti dell'Organo decisionale dei GAL, con loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado e con persone (o società ad essi riconducibili) aventi con i GAL stessi un rapporto di lavoro.

## **1. Beneficiari e requisiti di ammissibilità**

### **1.1 Beneficiari**

Possono presentare domanda di sostegno i Gruppi di Azione Locale (GAL) selezionati per l'attuazione dei Piani d'Azione dalla Regione Siciliana.

I soggetti di cui sopra, alla data di presentazione della domanda di sostegno (rilascio informatico sul SIAN) devono essere in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato alla medesima data.

### **1.2 Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità**

Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda (rilascio informatico sul SIAN), i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. costituzione e aggiornamento del fascicolo anagrafico/aziendale nel quale è documentata la propria posizione anagrafica e la propria consistenza patrimoniale ai sensi del D.P.R. 503/99, e del D.lgs. 99/2004 e del D.M. 162 del 12/01/2015;
2. ammissibilità dei partner in base a quanto riportato nell'art. 44 (2) del Regolamento 1305/2013;



3. coinvolgimento nel progetto di cooperazione di almeno due partner, di cui almeno un GAL sostenuto dal FEASR situato nell'ambito del territorio nazionale, per la cooperazione interterritoriale, o in un altro Stato (anche extra UE) nel caso della cooperazione transnazionale, un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnata nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;
4. presenza di un accordo di cooperazione sottoscritto da tutti i partner, in cui sono definite le responsabilità e gli impegni di ciascuno di essi;
5. individuazione di un GAL capofila del progetto di cooperazione che assumerà inoltre gli obblighi/impegni collegati alla concessione dell'aiuto oltre che la responsabilità finanziaria dell'intero progetto di cooperazione;
6. essere costituiti in una delle forme di aggregazione, anche temporanea, previste dalla normativa nazionale. In caso di partenariato costituendo, al progetto dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno a costituire il predetto partenariato entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria, a pena della esclusione della domanda.
7. Presenza della dichiarazione del GAL capofila che il progetto non si sovrappone con altri progetti di cooperazione in corso finanziati con altri programmi.

Requisiti di ammissibilità della proposta:

1. chiara descrizione del progetto che attesti la presenza e la consistenza effettiva di un'azione comune;
2. chiara descrizione dell'organizzazione della gestione del progetto e delle modalità di acquisizione delle competenze richieste;
3. coerenza delle finalità e degli obiettivi del progetto con la strategia di sviluppo locale nell'ambito della quale il progetto è realizzato;
4. unitarietà di azione e di obiettivi e ruolo dei singoli soggetti nello svolgimento dell'attività;
5. dimostrazione della presenza, nell'ambito del partenariato, di competenze pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti;
6. chiara enunciazione dell'obiettivo generale, degli obiettivi specifici, delle azioni previste, della quantificazione degli indicatori di realizzazione e di risultato;

7. valore aggiunto determinato dall'azione di cooperazione con GAL/altri partner pubblici privati;
8. carattere di innovatività in grado di consentire l'acquisizione di benefici congiunti in termini di acquisizione di nuove competenze, nuove relazioni e reti, presenza di un'azione di comunicazione chiaramente legata agli obiettivi del progetto e del PSL e appropriata per raggiungere i gruppi target, gli stakeholder e i beneficiari del PSL e PSR;
9. grado di sostenibilità del progetto inteso come capacità di produrre risultati che possano mantenersi e autoalimentarsi nel tempo, al di là del periodo di finanziamento del progetto;
10. coerenza, adeguatezza, chiarezza e fattibilità del budget finanziario rispetto agli obiettivi, ai risultati da raggiungere e alla tempistica per la realizzazione delle azioni previste prodotti o nuovi metodi e processi produttivi, nonché coerenza con le azioni di sviluppo locale approvate;
11. chiara ed equa ripartizione delle responsabilità a livello organizzativo e direttivo, del livello di definizione dei processi decisionali, delle modalità attuative e finanziarie dei singoli partner rispetto alla realizzazione del progetto nonché di un sistema adeguato di comunicazione e interazione tra di essi (vedi struttura organizzativa del GAL Capofila);
12. modello di procedure chiare, efficienti ed efficaci per il controllo interno e per le attività di monitoraggio e valutazione che permetta di fornire informazioni sulla qualità dei contenuti del progetto, sul suo stato di avanzamento e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

#### **1. Accordo di cooperazione**

Con la presentazione della domanda di sostegno il GAL Capofila richiedente deve allegare l'accordo di cooperazione (Allegato B) sottoscritto dal rispettivo rappresentante legale di ciascun partner partecipante al progetto di cooperazione. Anche i partner associati devono sottoscrivere l'accordo di cooperazione all'interno del quale, secondo la specificità di ogni progetto, viene differenziata la disciplina delle diverse categorie di partner anche in relazione all'impegno di partecipazione.

Il partenariato, una volta chiariti i dettagli del progetto ed approvati i ruoli dei partner e la tempistica, procede alla stesura dell'accordo di cooperazione, che impegna ciascun partner a svolgere determinati compiti entro i termini prefissati e ad assumersi la relativa responsabilità finanziaria nei confronti degli altri partner e delle rispettive Autorità di Gestione. Lo scopo dell'accordo è quindi quello di precisare e

regolare tutti quegli aspetti e tutte le possibili situazioni che si possono creare all'interno del partenariato, a partire dal suo avviamento. All'accordo devono essere allegate le decisioni assunte dai competenti organi dei partner in merito all'approvazione dell'accordo medesimo e del progetto di cooperazione, nonché il conferimento dell'incarico al soggetto delegato a sottoscrivere l'accordo, a meno che non si tratti del rappresentante legale (nel qual caso non è necessaria una delega specifica).

L'accordo di cooperazione, oltre ad illustrare le finalità della cooperazione, definire chiaramente gli obiettivi, le attività da intraprendere per raggiungerle e le risorse finanziarie necessarie, dovrà sviluppare e contenere le seguenti informazioni:

- un impegno scritto dei partner, in cui siano precisati i nomi e le informazioni anagrafiche del Capofila e dei GAL partner/altre associazioni pubblico/private partecipanti;
- l'indicazione degli obiettivi;
- gli obblighi delle parti (rispetto dei tempi di realizzazione, le modalità di organizzazione e di controllo dei progetti, la definizione delle modalità di circolazione delle informazioni tra i partner e tra questi e le Autorità di Gestione, il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza in merito all'individuazione dei fornitori e dei destinatari ultimi degli aiuti, in accordo con i principi della normativa comunitaria sugli appalti, i casi di inadempimento e di esclusione);
- i ruoli e le funzioni di ciascun partner, precisando le funzioni svolte dal capofila e quelle attribuite agli altri partner, compresi i partner associati;
- i processi decisionali (es. modalità di votazione per l'adozione di decisioni, creazione di un Comitato Direttivo ecc.);
- l'eventuale costituzione di una struttura giuridica comune;
- i criteri di ripartizione delle spese relative alle attività comuni;
- le condizioni per accettare l'eventuale ingresso di nuovi partner e la disciplina in caso di rinuncia/esclusione di un partner o del Capofila;
- una procedura che permetta la modifica e/o l'integrazione dell'accordo;
- l'indicazione delle norme legislative di riferimento e della giurisdizione di competenza in caso di controversia tra le parti.

Nel caso in cui il progetto di cooperazione preveda come prodotto la messa a punto di un brevetto, all'interno dell'accordo di cooperazione dovranno essere chiarite la proprietà e le modalità per l'utilizzazione.

## 1. Scheda di progetto

Congiuntamente all'Accordo di Cooperazione, all'atto di presentazione della domanda di sostegno il richiedente deve presentare la Scheda di Progetto (Allegato C) che contiene la descrizione del progetto di cooperazione nel suo complesso e gli elementi che caratterizzano le attività di competenza dei singoli partner. La scheda deve riportare l'anagrafica del capofila e di tutti i partner, gli interventi di competenza dei singoli partner a livello locale ed evidenziare la coerenza del progetto rispetto alle relative SSL. Per questo motivo la scheda si articola in due sezioni: la prima che descrive il progetto nel suo complesso, la seconda che descrive gli interventi di competenza dei singoli partner. La prima sezione è comune a tutti i partner e descrive il progetto nel suo complesso riportando le informazioni anagrafiche del capofila, dei partner GAL e non, delle AdG coinvolte. Deve contenere inoltre gli aspetti gestionali sui metodi e le procedure di attuazione; quelli organizzativi generali (durata del progetto e crono-programma delle attività) e quelli finanziari (costo complessivo del progetto e ripartizione delle spese tra i partner). La seconda, invece, ha valenza locale e riporta la descrizione degli interventi di competenza di ciascun GAL LEADER partecipante al progetto, con evidenza degli aspetti organizzativi/gestionali e finanziari che si intende adottare.

## 2. Interventi e spese ammissibili

Coerentemente con la scheda di misura del PSR 2014-2022, il sostegno è concesso per le seguenti categorie di interventi:

### 2.1 *Interventi ammissibili: Azioni comuni*

Le Azioni comuni sono volte a:

- creare competenze e trasferire esperienze sullo sviluppo locale attraverso pubblicazioni comuni, seminari di formazione per l'adozione di metodologie comuni o l'elaborazione di un'attività di sviluppo congiunta o coordinata;
- promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale del territorio che presenta caratteristiche comuni tra i diversi partner, attraverso la realizzazione di azioni informative e formative, il trasferimento di buone pratiche, la creazione di servizi, itinerari turistici tematici, piani di comunicazione;

- migliorare la qualità della vita nelle aree rurali attraverso la realizzazione di azioni volte alla creazione di servizi, alla tutela del paesaggio, alla diffusione dell'Information Communication Technology, allo sviluppo e miglioramento delle possibilità di occupazione;
- realizzare sistemi innovativi volti a certificare la qualità e la tracciabilità delle produzioni primarie siciliane, specie in ambito di filiera corta e mercato locale, incoraggiando il mercato elettronico e la logistica;
- incoraggiare la produzione e commercializzazione congiunta di prodotti afferenti a una stessa categoria (agricola, alimentare, artigianale) attraverso la realizzazione di studi e indagini, progetti pilota, il trasferimento di buone pratiche, la creazione di servizi, disciplinari, piani di comunicazione;
- attuare ogni iniziativa volta a incrementare la competitività delle imprese siciliane;
- le attività comuni e le "azioni locali" devono essere indicate chiaramente nel formulario di progetto e devono dimostrare un diretto collegamento con gli obiettivi operativi del progetto.

#### 1.1 *Interventi ammissibili: Azioni locali*

Tali Azioni sono realizzate dai singoli partner sul loro territorio se strettamente connesse e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo comune definito dal progetto.

Le spese proposte nei progetti presentati dai richiedenti devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto. In particolare, la spesa proposta deve:

- essere imputabile all'investimento (diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali);
- essere pertinente rispetto all'investimento e risultare come conseguenza diretta dello stesso investimento;
- essere congrua rispetto all'investimento e commisurata alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare il progetto, e non sproporzionata rispetto l'investimento da realizzare;
- rispettare il criterio di ragionevolezza;
- essere sostenuta nel periodo di ammissibilità.

#### 1.1 *Spese ammissibili*

Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti:

**Spese pre-sviluppo** che riguardano la ricerca dei partner del progetto di cooperazione, entro un massimale complessivo euro 15.000, tra cui:

- Spese di ricerca dei partner, inclusi i viaggi, trasporto locale, vitto e alloggio del personale coinvolto;
- Spese relative alla comunicazione e informazione, compresi i costi di animazione ed assistenza tecnica per le azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, inclusi interpretariato e traduzione dei testi;
- Spese per organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature e il catering.

**Spese di sostegno ai progetti** che riguardano la fase di realizzazione del progetto sia per l'azione comune che per l'azione locale, tra cui:

- spese per l'implementazione dei progetti di cooperazione all'interno di uno Stato membro (cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di Paesi Terzi (cooperazione transnazionale),
- Spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività per progetto di cooperazione;
- Spese per la realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione, inclusi l'organizzazione di eventi, elaborazione e creazione di siti web, pubblicazioni, stampe, newsletter, produzione di materiale informativo, cartellonistica, insegne e altro materiale pubblicitario;
- Spese per l'organizzazione di visite, scambi di esperienze, educational tour, ecc., diretti ad accrescere la conoscenza su determinati temi e acquisire nuove metodologie da trasferire sul proprio territorio.

Relativamente alle spese sostenute per l'attuazione degli interventi che ricadono nelle singole misure del PSR si rimanda alle tipologie di spesa ammissibili previste nelle relative schede di misura/disposizioni attuative/bandi.

Nel caso di cooperazione con un Paese Terzo, le spese previste e riconducibili alla zona LEADER, pur se non sostenute nell'area LEADER, sono ritenute ammissibili (es. la partecipazione del GAL agli incontri di partenariato, organizzazione di eventi, ecc.) mentre le spese realizzate in un Paese Terzo e non riconducibili alla zona LEADER non sono ammissibili.

In linea generale, nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, secondo quanto disposto dal Reg. UE 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022), le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2025. Inoltre, le spese sono ammissibili per una partecipazione del

FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'Organismo Pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2025.

In base all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, comma 6, non sono selezionati per il sostegno del FEASR le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di sostegno nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Alla data della domanda di sostegno, i programmi di investimento devono risultare non ancora avviati e le relative spese non ancora sostenute. Le ordinazioni delle forniture possono anche essere antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno purché l'effettiva consegna dei beni avvenga dopo la stessa data. Le fatture, i documenti di trasporto, i pagamenti (compresi gli acconti e le caparre confirmatorie) relativi alle spese ammissibili, dovranno essere successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento.

#### 1.1 *Spese non ammissibili*

Non sono ammissibili:

- l'IVA qualora sia recuperabile ai sensi delle norme nazionali ed effettivamente e definitivamente sostenuta dal beneficiario;
- gli interessi passivi;
- le polizze assicurative per i danni eventualmente arrecati ai terzi (beneficiari, pubblica amministrazione, ecc.);
- ammende, penali finanziarie e spese per controversie legali.

#### 1.1 *Spese generali*

Le spese generali possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, ed in particolare così distinte:

- 1) onorari di professionisti e/o consulenti e compensi per stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali a corredo della domanda di sostegno;
- 2) costi indiretti e spese sostenute dal GAL capofila per le attività di coordinamento e gestione del progetto di cooperazione.

Per le spese relative alle sopra elencate attività, si farà riferimento al codice degli appalti, ove applicabile, negli altri casi si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140 e ss.mm. e ii. Tuttavia, l'importo massimo ammissibile a contributo è quello risultante dall'applicazione dei valori percentuali riportati nel Prezzario Regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015, ovvero:

- a) max 7% per i progetti redatti da tecnici progettisti laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Consigli professionali competenti;
- b) max 6% per i progetti redatti da tecnici progettisti non laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi collegi;
- c) max 3% sull'importo delle attrezzature mobili previste nei progetti redatti da tecnici progettisti sia laureati che non laureati;
- d) max 1% per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, di cui al d.lgs. n. 494/1996 e s.m.i.

Le spese relative ai punti a), b) e c) non sono cumulabili.

L'affidamento degli incarichi professionali relativi alle attività di cui al presente punto 1 dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario relativamente alle spese generali di cui all'art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità e/o gli eventuali costi legati al rilascio di titoli abilitativi (cantierabilità).

In linea generale, per l'ammissibilità delle spese occorrerà fare riferimento alle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" come da Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019.

## **1. Complementarietà**

Gli interventi proposti dovranno rispettare le linee di complementarietà indicate nel capitolo 14 del PSR Sicilia 2014-2022.

## **2. Procedura di attivazione e presentazione della domanda di sostegno**

Per l'adesione a uno o più dei regimi di aiuto attivati con le Misure del PSR, la domanda di sostegno deve essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

### **2.1 Indicazioni generali sulla procedura adottata**

La presente sottomisura è attivata tramite procedura valutativa.



## 2.2 *Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno*

La domanda di sostegno deve essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) **dal 31/10/2022 al 15/11/2022**.

Sul portale SIAN deve essere caricata tutta la pertinente documentazione dematerializzata.

La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire tramite soggetti abilitati CAA e/o Professionisti iscritti a Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione, a cui il beneficiario ha conferito espressa delega.

## 3. *Documentazione*

Alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, dovrà essere allegata la documentazione pertinente di seguito indicata, in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme e l'altra in formato elettronico, sostituibile, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, dalla autocertificazione contenente tutti gli elementi della documentazione stessa, pena l'esclusione dell'istanza.:

1. In caso di partenariato costituito: atto costitutivo, regolamento interno sottoscritto da ciascun partner e fascicolo anagrafico e/o aziendale aggiornato e validato del partenariato;
2. In caso di partenariato costituendo: impegno formale di costituzione del partenariato con mandato collettivo di rappresentanza (Allegato A), entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria e fascicolo anagrafico e/o aziendale aggiornato e validato di tutti i componenti del partenariato;
3. Accordo di cooperazione - Allegato B;
4. Scheda di progetto - Allegato C;
5. Scheda tecnica di auto-valutazione del punteggio prodotta sotto forma di perizia asseverata, firmata digitalmente dal professionista abilitato;
6. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la sussistenza delle condizioni del punteggio auto-attribuito;
7. Indicazione della spesa e del contributo richiesto;
8. Dichiarazione che per gli interventi oggetto della domanda di sostegno, l'aiuto concesso non potrà essere cumulabile con altri finanziamenti pubblici nazionali, regionali o comunitari;
9. Curricula dei partner GAL e No GAL contenente una descrizione delle strategie di sviluppo locale in corso di attuazione e i riferimenti ai finanziamenti/fondi pubblici/privati utilizzati a tal fine;
10. Copia del documento di identità leggibile e in corso di validità del rappresentante legale del GAL Capofila e dei rappresentanti dei soggetti partner;
11. Copia del contratto stipulato tra il beneficiario e il professionista/progettista/gruppo di lavoro;

12. Dichiarazione attestante l'iscrizione alla CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio dell'attività, titolari di cariche o qualifiche, ecc.) del partenariato costituito, o dei singoli partner nel caso di partenariato costituendo;
13. Patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario (Allegato D);
14. Check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. n. 50/2016 e smi), relativa alle procedure adottate dalla SA, in conformità alle disposizioni emanate da AGEA, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, ove trattasi di procedure già avviate;
15. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente tutte le dichiarazioni di impegno di cui all'art. 12 - Impegni ed obblighi del beneficiario.

Tutta la documentazione di pertinenza di ciascun richiedente deve riportare una data antecedente o contemporanea alla data di rilascio informatico ed essere sottoscritta, pena l'esclusione.

#### 1.1 *Altra documentazione*

Al fine di completare l'iter istruttorio tecnico-amministrativo, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria, a supporto della domanda di sostegno è necessario produrre:

- Atto costitutivo;
- Regolamento interno.

Entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva deve essere presentato il progetto esecutivo e, ove pertinente e necessaria, deve essere presentata la seguente documentazione essenziale:

- Approvazione in linea tecnica/parere tecnico del RUP ai sensi della L.R. 12/2011, art. 5, comma 3, e successive modifiche e integrazioni del progetto esecutivo;
- Atto di approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo;
- Check list di autovalutazione per le procedure di gara che si intendono avviare (Modello autovalutazione pre-gara in funzione della procedura scelta - Modelli AGEA vr. 2.9 del 14 dicembre 2021 ed eventuali successivi aggiornamenti) per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Certificato di agibilità e destinazione d'uso, ove pertinente;
- Verbale di approvazione in conferenza di servizi di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per le opere in progetto, ovvero:
  - provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile ai sensi del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 del M.I.T., quest'ultimo se pertinente con le opere da realizzare (documentazione da presentare entro il termine previsto per la cantierabilità del progetto);

- valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza ambientale, ove richieste, o, in alternativa, apposita dichiarazione del progettista di non pertinenza, con relative motivazioni;
- autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti competenti per gli interventi ricadenti nelle aree Natura 2000, parchi, riserve, vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale;
- autorizzazione, comunicazione o altri titoli autorizzativi per investimenti finalizzati al risparmio energetico, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili rilasciate dagli Uffici Competenti.
- ogni altro parere, nulla osta o autorizzazione prescritta dalle norme applicabili per la tipologia di opere ammissibili.

## 1. Domanda di pagamento

Per le modalità di presentazione delle domande di pagamento (Anticipazione/SAL/Saldo) e per quanto non espressamente normato dal presente bando in merito alla documentazione da allegare alle domande, si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022” approvate con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021.

### 1.1 Anticipazione

I GAL possono chiedere un anticipo non superiore al 50%, dell'aiuto concesso per gli investimenti di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettere a), b), e d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

### 1.2 SAL

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- prospetto riepilogativo delle attività svolte e dei costi sostenuti dal capofila e da ciascun partner;
- copia degli atti relativi alle procedure di affidamento effettuate ai sensi D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e la Check list AGEA “Domanda di pagamento – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari” per le verifiche delle procedure di appalto, debitamente compilata.

Per la rendicontazione delle spese del personale, consulenze e servizi esterni si deve fare riferimento a quanto riportato nell'Allegato F – *Spese ammissibili e Modalità di rendicontazione*, che fa parte integrante del presente bando.

Per quanto riguarda le spese inerenti alle missioni (viaggi, soggiorno e vitto) devono direttamente imputabili alle iniziative riguardanti il progetto.

Le spese di missioni, preventivamente autorizzate dal relativo responsabile, verranno liquidate sia per i dipendenti pubblici, che per quelli di Enti privati in base a

quanto previsto dalle rispettive Amministrazioni o Enti di appartenenza, entro, in ogni caso, il limite massimo di trattamento previsto dalla Regione Siciliana per il proprio personale, come da Circolare n. 10 del 12/05/2010 dell'Assessorato Regionale Bilancio.

### 1.1 *Saldo*

Per il pagamento della domanda di Saldo occorrerà presentare, oltre alla documentazione prevista nel precedente paragrafo, il seguente report finale:

- Relazione di progetto da parte del GAL capofila, relativa alle attività realizzate e al grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, con riferimento agli interventi effettuati e alle spese sostenute, con indicazione dell'output finale rappresentativo della realizzazione e completamento del progetto e degli interventi attuati (programma evento finale di presentazione e diffusione dei risultati del progetto; pubblicazione cartacea o multimediale; sito web dedicato, etc.).

La domanda di pagamento del Saldo finale deve essere presentata dal GAL capofila sul portale SIAN entro e non oltre i 90 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività, salvo specifici provvedimenti di proroga.

Le relative fatture o documenti giustificativi per spese ammissibili al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione del progetto, e devono essere relativi alla spesa sostenuta per la realizzazione delle attività (fatture, documenti probatori, o documenti aventi forza probatori equivalente, documentazione tecnica, amministrativa e contabile come prevista dal presente bando).

## 1. **Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi**

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverranno nel rispetto dei criteri sotto riportati, definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la valutazione di merito i punteggi saranno attribuiti alle domande ritenute ammissibili, sulla base dei criteri di seguito indicati. Non saranno attribuiti punteggi per i criteri non supportati dalla relativa documentazione.

Il prospetto che segue riporta per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all'atto di presentazione della domanda.

Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare l'apposito quadro della domanda di sostegno (Quadro H - Criteri di selezione e autovalutazione del progetto) riportante i criteri e i relativi punteggi. Si specifica che il punteggio auto-attribuito non può essere corretto/modificato dal richiedente dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche l'omessa auto-

attribuzione del punteggio non può essere oggetto di richiesta di rettifica dopo la presentazione della domanda di sostegno.

In sede di presentazione della domanda di sostegno, dovrà essere prodotta la scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di perizia asseverata da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione con i relativi punteggi auto-attribuiti. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno.

Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi					
PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE					
Riferimento ai principi dei criteri di selezione del PSR	Criterio		Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito	
<b>Qualità del partenariato</b> in termini di composizione, organizzazione e strutturazione  <i>Massimo punteggio 50</i>	Composizione	Numero di GAL partecipanti al progetto di Cooperazione	$\geq 5$ Punti 7 $< 5$ Punti 3	Accordo di cooperazione	
		Numero soggetti pubblici/privati diversi dai GAL partecipanti al progetto di cooperazione	$\geq 3$ Punti 7 $< 3$ Punti 3		
		Enti di ricerca, Università, altri soggetti qualificati a svolgere ricerca	Sede operativa regionale	Punti 2	Accordo di cooperazione
			Sedi operative in regioni di Italia	Punti 4	
			Sedi operative in Paesi UE	Punti 6	
		Coinvolgimento di start up che presentano una innovazione basata su nuovo prodotto, pratica, servizio, processo di produzione o processo organizzativo, dimostrandone l'utilità dell'azione proposta all'interno del progetto di cooperazione presentato	N° 1 partner privato Punti 5 Da 2 a 3 partner privati Punti 3 > di 3 partner privati Punti 5	Accordo di cooperazione Analisi azione di start up	

	Organizzazione	Precedenti esperienze di cooperazione attivate in ambito nazionale dai partner partecipanti al progetto inerenti alla tematica prescelta nel progetto di cooperazione	$\geq$ di 3 Punti 10 $<$ di 3 Punti 5	Autodichiarazione Documentazione progetti
		Precedenti esperienze di cooperazione attivate in ambito transnazionale dei partner partecipanti al progetto inerenti alla tematica prescelta nel progetto di cooperazione	$\geq$ di 3 Punti 10 $<$ di 3 Punti 5	
	Strutturazione	Maggiore sinergia con altri progetti (comunitari, nazionali, regionali)	Progetti Comunitari Punti 5 Progetti Nazionali punti 3 Progetti Regionali punti 2	Progetto di cooperazione e documentazione di altri progetti con relazione che ne dimostri la maggiore sinergia
<b>Qualità del Progetto</b> in termini di sostenibilità, trasferibilità, coerenza con la strategia di sviluppo locale.  <i>Massimo punteggio 50</i>	Sostenibilità	Capacità di produrre risultati concreti ed investimenti che possano essere gestiti in modo da autoalimentarsi nel tempo e dopo la chiusura del progetto	N° 1 iniziativa Punti 10 Da 2 a tre iniziative Punti 15 Oltre N°3 iniziative Punti 20	Progetto di cooperazione con descrizione analitica delle azioni ed investimenti previsti con proiezione dei risultati e valutazione della auto-sostenibilità delle iniziative previste nel breve e medio termine
	Trasferibilità	Iniziative e attività presenti nel progetto di cooperazione riproducibili e trasferibili in altri territori /contesti	Dal 3% al 5% delle risorse finanziarie programmate per il progetto di cooperazione destinate ad attività trasferibili in altri territori/contesti Punti 7 Oltre il 6% Punti 15	Progetto di cooperazione % risorse finanziarie destinate ad attività riproducibili in altri territori/contesti

	Coerenza	Iniziative presenti nel progetto di cooperazione coerenti con gli obiettivi della strategia di sviluppo locale riferita agli ambiti tematici indicativi previsti dalla mis. 19 per l'elaborazione dei PAL	N°1 ambito tematico Punti 5 N°2 ambiti tematici Punti 10 Oltre N°2 ambiti tematici Punti 15	Progetto di cooperazione
--	----------	---	--	--------------------------

Ai fini dell'ammissione in graduatoria della domanda di sostegno bisogna conseguire un punteggio minimo pari a 30.

A parità di punteggio sarà attribuita la priorità secondo l'ordine cronologico di presentazione sul SIAN.

## 2. Impegni ed obblighi del beneficiario

Il beneficiario con la sottoscrizione della domanda è tenuto, nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno, ad osservare i seguenti impegni e obblighi:

- non apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione/investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- non alterare la natura o le condizioni di esecuzione e non conferire un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- a comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento;
- assenza di doppio finanziamento;
- mantenere i requisiti e le condizioni oggettive, che hanno determinato l'attribuzione del punteggio, sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la revoca del finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore;
- rispettare, nell'esecuzione degli investimenti, le procedure sugli appalti pubblici (D.lgs. 50/2016) al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere coerentemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente;
- realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
- realizzare gli investimenti nei tempi indicati fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;

- informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica nel rispetto della normativa e delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma e come indicato nelle Linee Guida;
- aprire e mantenere un conto corrente bancario e/o sottoconto dedicato
- tutti gli interventi sono soggetti a non alienabilità e vincolo di destinazione di 5 anni, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- comunicare agli Uffici competenti eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità e la finalità dell'investimento nel periodo dell'impegno;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli in loco da parte soggetti incaricati al controllo;
- i beneficiari devono dimostrare la disponibilità dei beni oggetto di intervento;
- presentazione delle domande di pagamento di SAL/saldo sul portale SIAN complete di tutta la documentazione prevista al paragrafo 7.4 del presente bando.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

#### **1. Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si farà riferimento al PSR Sicilia 2014-2022, alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti nonché alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022”, approvate con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021, ed in particolare per le materie che seguono:

- cumulabilità degli aiuti;
- procedura di attivazione e presentazione della domanda di sostegno;
- modalità di presentazione della domanda di sostegno;
- domanda di rettifica per errore palese;
- acquisizione e trattamento della domanda di sostegno – AdG;
- presentazione della domanda di pagamento – richiedente;
- acquisizione e trattamento della domanda di pagamento (DDP) - AdG;
- ammissibilità e istruttoria di pagamento, Istruttoria domanda di anticipo e SAL, istruttoria domanda di saldo;
- tracciabilità dei pagamenti;
- applicazione riduzioni/sanzioni.

Ed inoltre, “Norme generali per la realizzazione delle operazioni”:

- varianti e interventi che non costituiscono varianti;



- principio di flessibilità degli investimenti;
- proroghe;
- rinunce o recessi;
- soccorso istruttorio;
- stabilità delle operazioni;
- cantierabilità;
- comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- informazione e pubblicità, posizionamento e caratteristiche delle targhe e dei cartelloni;
- riduzioni.

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. del 10/08/2018, n. 101 e del Reg. (UE) 2016/679, tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

#### 1. Allegati

- Allegato A – Dichiarazione d'impegno
- Allegato B – Accordo di Cooperazione
- Allegato C – Scheda di Progetto
- Allegato D – Patto d'Integrità
- Allegato E – Scheda di Autovalutazione del punteggio
- Allegato F – Spese ammissibili e Modalità di rendicontazione

#### 1. Riferimenti Normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11/03/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii.;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii.;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e ss.mm.ii.;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione, del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013

- recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune e ss.mm.ii.;
  - Regolamento (UE) N. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
  - Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
  - Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
  - Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
  - Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai

- regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;
- Decisioni: C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20/12/2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27/11/2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20/01/2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del 03/12/2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia, C (2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia; C(2020) 8655 final del 01/12/2020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia; C(2021) 8530 final del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia ;
  - Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
  - Legge regionale n. 7 del 21/05/2019, "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
  - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;
  - Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 n.22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
  - Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
  - Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta

- del 9 maggio 2019 come integrata nella seduta del 5 novembre 2020 approvato con DM MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0014786 del 13/01/2021;
- D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
  - Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2020 n. 2588 recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
  - Decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
  - Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
  - Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative n. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
  - Manuale delle procedure dei controlli delle misure a investimento nella versione 2014/2022 approvato con D.D.G. n. 4234 del 12/11/2021;
  - Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021;
  - Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD-PSR/FESR Sicilia 2014-2020 approvate con D.D.G. n. 3793 del 27/12/2018;
  - Linee guida per l’attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 – Disposizioni attuative e procedurali, come modificate in ultimo dal D.D.G. n. 4487 del 18/12/2020.

Il presente Bando sarà pubblicato nel sito ufficiale del PSR Sicilia 2014-2022 [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it) consultabile col seguente link [http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRe](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRe)

[gionale/PIR\\_Assessoratoregionale delle Risorse Agricole e Alimentari/PIR\\_DipAgricoltura](#)

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto con il quale si informa dell'avvenuta approvazione del presente Bando e pubblicazione nel citato sito istituzionale.

**IL DIRIGENTE GENERALE**

*Dario Cartabellotta*